

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna azione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, e ispirate al principio di riparazione del danno. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

L'iscrizione al Liceo Scientifico Louis Pasteur comporta l'accettazione integrale del presente regolamento.

ART. 1 (Comportamenti sanzionabili contro le persone)

1. Provocare lesioni fisiche
2. Provocare risse, venire alle mani, attentare all'incolumità fisica
3. Sottrarre oggetti personali o valori
4. Insultare e offendere il decoro personale di compagni (in particolare compiere atti di nonnismo e di cyber bullismo),
5. Insultare e offendere il personale docente e non docente.
6. Offendere le diverse religioni, (bestemmie, etc),
7. Offendere le diverse etnie e culture con parole e comportamenti anche tramite le moderne tecnologie (Facebook , WhatsApp)
8. Praticare il turpiloquio

ART.2 (Comportamenti sanzionabili contro il patrimonio)

1. Procurare deliberatamente gravi danni alle strutture e alle attrezzature scolastiche, comprese quelle concesse in comodato d'uso
2. Compiere atti vandalici contro le strutture scolastiche
3. Procurare danni (es. rompere finestre, imbrattare muri, scalfire o disegnare sui banchi etc.)
4. Non rispettare l'ambiente (gettare cartacce, sigarette, lattine etc).

ART.3 (Comportamenti sanzionabili contro le regole della vita scolastica)

1. Lasciare l'istituto senza autorizzazione della Presidenza
2. Falsificare la firma dei genitori
3. Non rispettare le consegne degli insegnanti durante viaggi di istruzione e visite culturali
4. Non guidare al passo mezzi di trasporto nei viali della scuola
5. Non rispettare il regolamento del parcheggio
6. Lasciare la classe senza autorizzazione del docente
7. Fare uso del cellulare durante le lezioni
8. Disturbare le lezioni e interrompere ingiustificatamente
9. Essere immotivatamente assenti dall'aula durante le lezioni
10. Ritardare l'entrata in classe durante il cambio dell'ora e dopo la ricreazione
11. Superare il numero di ritardi e uscite anticipate previsto dal Regolamento di Istituto
12. Non rispettare i tempi e i modi delle giustificazioni previsti dal Regolamento di Istituto

13. Preparare altre discipline durante l'ora di lezione

14. Non portare la necessaria attrezzatura scolastica

ART.4 (Sanzioni)

1° GRADO: Ammonizione verbale

2° GRADO: Ammonizione scritta

3° GRADO: Ammonizione scritta con allontanamento dall'aula nei limiti dei 15 minuti (con consegna di rimanere nei pressi della stessa)

4° GRADO: Sospensione dalle lezioni (con o senza obbligo di frequenza) da 1 a 5 giorni

5° GRADO: Sospensione fino a 15 giorni

6° GRADO: Sospensione oltre i 15 giorni

ART.5 (Organi competenti ad irrogare le sanzioni)

Visto l'art. 19 del Regio Decreto 4 maggio 1925 n° 653;

Visto l'art. 328 del Dlgs 297/94 comma 2;

Visto il DPR 235 del 29 novembre 2007 che ha integrato il DPR 24 giugno 1998 n° 249, il presente regolamento tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2 dpr 235/07) definisce, quindi, che per le violazioni dell'art. 1, e per le violazioni dell'art. 2, commi 1,2, del presente regolamento considerata la particolare gravità dei fatti, le sanzioni fino a 5 giorni verranno comminate in via cautelativa dal Dirigente scolastico, senza allontanamento dalla scuola. Contestualmente il Dirigente scolastico convocherà il giorno stesso il Consiglio di Classe che si terrà entro le successive 48 ore, il quale potrà decidere se allontanare o meno lo studente dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni o se irrogare una sanzione disciplinare che, rispondente alla finalità del recupero, impegni lo studente in attività di:

1. volontariato nell'ambito della comunità scolastica,
2. pulizia dei locali della scuola (compresi i viali e la palestra)
3. coadiuvare nelle piccole manutenzioni
4. riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole
5. frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale
6. produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola

Le misure sopra richiamate, si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa. Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art.4 – Comma 5).

Per sanzioni di ordine superiore, oltre i 15 giorni, l'organo collegiale deputato è il Consiglio d'Istituto. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p.

ART. 6 (Diritto di difesa ed impugnazioni)

La contestazione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli organi competenti è disciplinata dall'Art 2 del DPR 235 del 29 novembre 2007 che ha sostituito l'art 5 del DPR 24 giugno 1998 n° 249:

"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

.....omississ.....

L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

ART. 7 (Organo di garanzia interno alla scuola)

Per le sanzioni da 3° grado in poi, è ammesso fare ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione delle stesse, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola così composto: un docente designato dal consiglio di istituto fra i membri eletti in tale organo, un rappresentante degli studenti ed un rappresentante dei genitori tra coloro eletti in seno al consiglio.

ART. 8

(adozioni e modifiche) Il presente regolamento viene adottato dal C.d.I e può solo da questo essere modificato

APPROVATO DAL C.d.I. IL10/09/2020 CON LA DELIBERA N.192